

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

CONSULENZA SOCIETARIA - LEGALE - TRIBUTARIA

Relatore:

Dott. Federico Cocchi

Il Trust

un nuovo mondo alla luce della circolare

Trust Liquidatori, di Garanzia e «Dopo di Noi»



TRUST DI SCOPO

TRUST di Scopo

E' un trust istituito per il perseguimento di un determinato fine individuato dal disponente

Caratteristiche:

- È privo di Beneficiari (soggetti che possano far valere pretese patrimoniali verso il Trustee)
- E' a favore di una pluralità indistinta di soggetti
- E' istituito senza *animus donandi*

TRUST LIQUIDATORI & DI GARANZIA

Trust Liquidatori & di Garanzia

In un trust di garanzia il disponente intende tutelare uno o più suoi creditori in maniera rafforzata, così ottenendo risultati analoghi a quelli perseguibili tramite l'attribuzione a costoro di un diritto di pegno o d'ipoteca.

Caratteristiche:

- Ha Beneficiari Individuati (i creditori da soddisfare)
- E' istituito senza *animus donandi* (*Trust non liberale*)
- Non sconta imposta di donazione se non sulla parte eventualmente devoluta a terzi dopo aver liquidato i Beneficiari/creditori
- Sconta l'importa di registro allo 0,5% sull'importo garantito e non sul valore del bene dato in garanzia

Trust Liquidatori & di Garanzia

Vantaggi di un Trust di Garanzia rispetto ad altri istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento

- Può estendere o limitare il vincolo ai soli redditi ed ai frutti del bene dato in garanzia
- Non può violare il divieto di Patto Commissorio (art. 2744 cc) quindi deve necessariamente liquidare il bene e restituire l'extra profitto al disponente (Patto Marciano)
- Il vincolo di garanzia si estende automaticamente a tutti i beni acquistati dal Trust con i proventi di una eventuale cessione del bene originario
- Il bene dato in garanzia può essere investito, ceduto, trasformato, gestito; il trustee può chiedere finanziamenti dando il bene in garanzia al fine di accelerarne la conversione in liquidità (in caso di difficoltà di vendita)

Trust Liquidatori & di Garanzia

Vantaggi di un Trust di Garanzia rispetto ad altri istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento

Rispetto al **Pegno**

- ha il passaggio della piena proprietà e non solo lo spossessamento → le vicende patrimoniali del debitore non ricadono sul creditore (per quanto in via privilegiata); vi è una surrogazione patrimoniale perfetta
- E' molto più flessibile del Pegno Rotativo non necessitando di una precisa identificazione dei beni sui quali il vincolo si trasferirà né dei valori originari garantiti

Rispetto all'**Ipoteca**

- Sui beni immobili non viene trascritta alcuna ipoteca che ne renda difficile la vendita
- Non richiede procedimenti di esecuzione forzata dell'immobile tramite aste giudiziarie

Trust Liquidatori & di Garanzia

Vantaggi di un Trust di Garanzia rispetto ad altri istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento

Altri Utilizzi

Somme a garanzia, acconti prezzo, caparre confirmatorie, penali, Project Financing, Escrow account, Business covenants, Lettere di *patronage*, performance bond, Immaterial assets as a collateral (non possono essere consegnati per il Pegno ma spesso non c'è modo di trascrivere un vincolo reale per mancanza di un registro)

Limiti

Sembrano esclusi tutti i beni aziendali in quanto la circolare prevede solo il caso della destinazione a finalità estranee all'impresa con il relativo realizzo immediato delle plusvalenze latenti (sul valore normale) ed eventuale assoggettamento ad IVA.

TRUST «DOPO di NOI»

Trust Dopo di Noi

Istituito ai sensi della Legge n.112 del 22/06/2016 (rubricata come «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»)

Obiettivo

predisporre una rete di misure idonee a tutelare la vita delle persone con **gravi disabilità** che restano sfortunate di sostegno familiare

Beneficiari

persone che presentano una **disabilità grave**, così come definita dalla Legge 104/1992

Agevolazioni

- Esenzione da imposta sulle Donazioni e da imposta di Bollo
- Imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali fisse anche per gli acquisti fatti direttamente dal Trust
- Deducibilità (parziale) delle erogazioni liberali a favore del Trust nei limiti di €100.000 e 20% del reddito complessivo annuo del donante

Trust Dopo di Noi

Istituito ai sensi della Legge n.112 del 22/06/2016 (rubricata come «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»)

Fiscalmente

- Esenzione da imposta sulle donazioni solo per il beneficiario
- In caso di premorienza il passaggio dei beni ad altri soggetti (diversi dai Disponenti) saranno assoggettati ad imposta sulle Donazioni (in base al rapporto di parentela con il Disponente), ad imposta di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura proporzionale

Trust Dopo di Noi

Confronto tra Trust a favore di soggetti deboli e Trust «Dopo di Noi»

	Trust x soggetti Deboli	Trust Dopo di Noi
Imposta di Donazione	4% 6% 8% oltre la franchigia di €1mio. (€1.5mio in caso di portatori di handicap)	Esenzione per il solo Beneficiario disabile grave. Ordinaria per altri beneficiari.
Registro, Ipotecarie e Catastali	Fisse in fase di Apporto Proporzionali per le Attribuzioni ai Beneficiari	Fisse in fase di apporto Fisse per acquisti successivi Proporzionali per le Attribuzioni a Beneficiari terzi
Apporti di capitale	Indeducibili	Deducibili al 30% (limite 100k/20% del reddito)
Beneficiari	Tutti (compresi i disponenti)	Solo soggetti con disabilità grave ex L.104/92
Vincolo temporale	nessuno	Vita del Beneficiario
Redditi	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

CONSULENZA SOCIETARIA - LEGALE - TRIBUTARIA

Relatore:

Dott. Federico Cocchi

Grazie per l'attenzione

per informazioni:

www.StudioCocchi.it

F.Cocchi@StudioCocchi.it

www.Trust-Lab.it

info@Trust-Lab.it

